

DIRETTIVA 2001/90/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2001**

che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 bis introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁴⁾ impone talune restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto.
- (2) Un recente studio ⁽⁵⁾ ha concluso che il creosoto presenta un rischio di insorgenza di tumori superiore a quello finora presunto.
- (3) Lo studio è stato sottoposto per esame al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) il quale ne ha constatato la rigerosità ⁽⁶⁾ e ha concluso che esistono prove scientifiche che suffragano la tesi secondo cui il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005 % in massa e/o il legno trattato con tale creosoto presentano un rischio di insorgenza del cancro per i consumatori e che l'entità del rischio dà motivo di preoccuparsi.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ «Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks)», Relazione finale del Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung (Hannover, Germania).

⁽⁶⁾ Parere sul rischio di insorgenza di tumori per i consumatori presentato dal creosoto con contenuto di benzo(a)pirene inferiore a 50 ppm e/o dal legno trattato con tale creosoto, e stima di tale rischio, ottava riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 4 marzo 1999. Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

- (4) Un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ulteriori restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso del creosoto ⁽⁷⁾ ha concluso, tra l'altro, che il creosoto per usi industriali nella Comunità ha già nella maggior parte dei casi un contenuto di BaP inferiore a 0,005 % in massa e ha affermato che i rischi per la salute di tale creosoto e/o del legno contenente tale creosoto sono probabilmente ridotti nelle applicazioni industriali.
- (5) La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁸⁾ armonizzerà l'autorizzazione dei biocidi a livello europeo e il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽⁹⁾ stabilisce che i preservanti del legno siano valutati in via prioritaria nel programma di revisione di cui alla direttiva 98/8/CE. In attesa dell'armonizzazione delle disposizioni ai sensi della direttiva 98/8/CE, le limitazioni relative al creosoto devono essere adeguate al progresso tecnico.
- (6) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁰⁾ che stabilisce requisiti minimi per la protezione dei lavoratori e le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽¹¹⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ⁽¹²⁾.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

⁽⁷⁾ «Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote», Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk, UK).

⁽⁸⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere messe in vigore al più tardi entro il 30 giugno 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 32 è modificato come segue:

<p>«32. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:</p> <p>a) Creosoto Einecs n. 232-287-5 CAS n. 8001-58-9</p> <p>b) Olio di creosoto Einecs n. 263-047-8 CAS n. 61789-28-4</p> <p>c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene Einecs n. 283-484-8 CAS n. 84650-04-4</p> <p>d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene Einecs n. 292-605-3 CAS n. 90640-84-9</p> <p>e) Destillati (catrame di carbone) di testa Einecs n. 266-026-1 CAS n. 65996-91-0</p> <p>f) Olio di antracene Einecs n. 292-602-7 CAS n. 90640-80-5</p> <p>g) Fenoli di catrame, carbone, greggio Einecs n. 266-019-3 CAS n. 65996-85-2</p> <p>h) Creosoto del legno Einecs n. 232-419-1 CAS n. 8021-39-4</p> <p>i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini Einecs n. 310-191-5 CAS n. 122384-78-5</p>	<p>1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno. Inoltre il legno così trattato non può essere immesso sul mercato.</p> <p>2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:</p> <p>i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ se contengono:</p> <p>a) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore allo 0,005 % in massa e</p> <p>b) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in massa.</p> <p>Tali sostanze e preparati per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:</p> <p>— possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,</p> <p>— non possono essere venduti al pubblico.</p> <p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali".</p> <p>ii) Per quanto riguarda il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al punto i), immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali: ad esempio, opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.</p> <p>iii) Per quanto riguarda il legno trattato con le sostanze elencate al punto 32, lettere da a) a i), prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, il divieto di cui al punto 1 circa l'immissione sul mercato non si applica se tale legno è immesso sul mercato dei prodotti usati.</p> <p>3. Tuttavia il legno trattato di cui al precedente punto 2, lettere ii) e iii) non può essere utilizzato:</p> <p>— all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione,</p> <p>— per giocattoli,</p> <p>— in campi da gioco,</p> <p>— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,</p> <p>— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,</p> <p>— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:</p> <p>— contenitori destinati a colture agricole,</p> <p>— imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,</p> <p>— altri materiali che possono contaminare i prodotti sopraccitati.»</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------